

Prot. 10186

24 OTT 2017



## CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

[segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it) [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it)

### **BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PRESSO LA RAF ED IL CDSTE PER DISABILI PERIODO 2018/2019 CIG: ZF5207182D**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Modello di Istanza di ammissione alla gara e di offerta economica
2. Allegato 2: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (vigente Codice contratti) e estratto D.Lgs. 165/2001
3. Allegato 3 : Disciplinare di gara
4. Allegato 4 : DUVRI

#### **AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:**

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (CISS-OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 – 28845 Domodossola (VB)

Tel. 0324/52598 interno 1

Codice AUSA: 0000271934

Mail: [segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it) PEC: [ciss@pec.ciss-ossola.it](mailto:ciss@pec.ciss-ossola.it)

Fax : 0324/575770

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI che è altresì Direttore dell’esecuzione se del caso.

#### **DURATA DELL’APPALTO**

**Vedi disciplinare**

#### **OGGETTO DELL’APPALTO/PRESTAZIONI RICHIESTE**

**Vedi disciplinare**

#### **SOGGETTI INVITATI**

Operatori Economici inseriti nello specifico elenco di Manifestazioni di Interesse ed eventuali ulteriori reperiti su elenchi pubblici.

#### **PROROGA TECNICA**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

[segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it) [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it)

sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

## REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (v. allegato 2)
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (v allegato 2)

## REQUISITI SPECIALI DI AMMISSIONE

Diploma di Laurea in Fisioterapia o titolo equipollente.

*In caso di partecipazione alla gara da parte di Operatore Economico non individuale dovrà essere indicato il/i nominativo/i del/dei professionista/i individuato/i.*

## SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

## SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è facoltativo.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ai recapiti indicati nel presente Bando con preavviso di almeno tre giorni lavorativi.

## TERMINI E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA,

**entro e non oltre le ore 11:00 del giorno LUNEDI' 13 NOVEMBRE 2017**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno **debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura**, integro e non trasparente, recante i **dati identificativi** dell'offerente e l'indicazione: **"NON APRIRE - OFFERTA FISIOTERAPISTA"**.

Il plico dovrà contenere al suo interno l'istanza di ammissione e l'offerta economica redatte utilizzando il Modello Allegato n. 1

Allo stesso deve essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

[segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it) [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it)

## AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio **del minor prezzo** e avverrà anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, completa e compatibile con le disponibilità economiche del CISS Ossola.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## COMPENSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A seguito dello svolgimento del servizio l'Operatore Economico aggiudicatario emetterà regolare fattura elettronica.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva -D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal CISS OSSOLA tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione dell'incarico affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente disciplinare, inerente o conseguente allo stesso.

Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente, anche parzialmente, agli obblighi contrattuali, il CISS OSSOLA richiederà di provvedere agli adempimenti contrattuali a mezzo lettera raccomandata A/R, fissando un termine congruo rispetto alla fattispecie. In caso di persistenza dell'inadempimento il CISS OSSOLA applicherà una penale sino ad un valore complessivo del 20% del valore dell'appalto. In caso di reiterazione od in caso di particolare gravità dell'inadempimento il CISS OSSOLA avrà la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di semplice comunicazione con lettera raccomandata A/R., senza diritto a risarcimento alcuno per l'aggiudicatario.

**Gli oneri connessi all'attuazione del DUVRI, allegato n. 4, verranno rimborsati separatamente.**

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" s'informa che i dati forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla selezione e per eventuale successiva stipula e gestione del presente incarico.

## CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Verbania.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

[segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it) [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it)

## NORME GENERALI

I documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata

Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella documentazione di gara.

Non sono ammesse offerte, parziali, incomplete, condizionate o con riserva.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.

L'Ente appaltante si riserva di:

\* non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo;


\* di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se valida e congrua.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(*Franca Gallone*)

IL DIRETTORE/RUP

(Mauro **FERRARI**)



## Allegato 1

### ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PRESSO LA RAF ED IL CDSTE PER DISABILI

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Partita Iva (se posseduta) .....

Codice Fiscale..... Data di nascita.....

Luogo di nascita..... Cittadinanza .....

Via..... N.....

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

e-mail: .....

in nome proprio

(oppure, in caso di Operatore Economico non individuale) per conto della Ditta

Con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

### CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

### ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

### DICHIARA

1. l'assenza di cause di esclusione di cui al bando di gara;
2. di consentire l'utilizzo dei dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
3. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando
4. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

./.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [personale@ciss-ossola.it](mailto:personale@ciss-ossola.it)

## DICHIARA (in caso di Operatore Economico non individuale)

che, in caso di aggiudicazione, il servizio in oggetto sarà svolto dal/dai seguente/i professionista/i:

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

### ALLEGA (barrare la casella prescelta)

Fotocopia del Diploma di Laurea in Fisioterapia o titolo equipollente, dichiarando con il sottoscrivere la presente che tale fotocopia è conforme all'originale

Oppure:

Certificato in originale attestante il possesso del Diploma di Laurea in Fisioterapia o titolo equipollente.

### E PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA relativa al COSTO ORARIO

(esclusi gli oneri connessi all'attuazione del DUVRI, allegato n. 4, che verranno rimborsati separatamente)

al NETTO degli oneri fiscali e/o previdenziali, se dovuti (in cifre) Euro \_\_\_\_\_

più IVA se dovuta (in cifre) Euro \_\_\_\_\_

più altri oneri se dovuti (indicare: \_\_\_\_\_): Euro \_\_\_\_\_

TOTALE LORDO ( in cifre) Euro \_\_\_\_\_

### E, a tal fine, DICHIARA

- che l'importo offerto è remunerativo ed onnicomprensivo;
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri e le spese connesse all'espletamento del servizio;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Si allega copia del documento d'identità**

## ALL. 2

**Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi (Motivi di esclusione)** 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione(.,) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;)) g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

**ART. 53 , COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001**

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ALL. 3

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE PER LA RAF ED IL CDSTE PER DISABILI**

**DURATA DELL’APPALTO**

**Dall’1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. Il CISS-OSSOLA si riserva di richiedere la prosecuzione del servizio a pari condizioni sino al 31 dicembre 2021.**

**OGGETTO DELL’APPALTO**

Attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie.

Proposta di protesi ed ausili da adottare e verifica dell’efficacia degli stessi.

Attività di orientamento e di istruzione nei confronti del personale in merito, in particolare, alle posture corrette degli ospiti ed all’utilizzo dei presidi e degli ausili.

L’impegno indicativo annuale è previsto in 208 (duecentootto) ore presso la RAF per disabili sito in Piazza Orsi Mose’, Domodossola e in 312 (trecentoedodici) ore presso il CDSTE per disabili sito in Via Massari, Pieve Vergonte.



# **Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza**

condotto per

## **C.I.S.S. Ossola**

**Revisione**

1

**Oggetto dell'appalto**

Prestazioni da fisioterapista

**Sede operativa**

RAF Domodossola; CDSTE Pieve Vergonte

**Durata dei lavori/servizi/forniture**

12 mesi

**Preparato in data**

16/10/2017

## Indice

<b>Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza.....</b>	<b>1</b>
<b>Indice.....</b>	<b>2</b>
<b>Documento valutazione rischi d'interferenza.....</b>	<b>3</b>
Azienda committente.....	3
Impresa appaltatrice.....	4
Luoghi di lavoro.....	4
Valutazione dei rischi di interferenza.....	5
<b>Oneri per la sicurezza.....</b>	<b>10</b>
Oneri per la sicurezza.....	10
<b>Firme.....</b>	<b>11</b>

## Documento valutazione rischi d'interferenza

<b>Azienda committente</b>	
Ragione sociale	C.I.S.S. Ossola
Sede legale	Via Mizzoccola, 28 - 28843 Domodossola (VB)
Sede/i operativa/e interessata/e dall'appalto	RAF Domodossola; CDSTE Pieve Vergonte
Recapiti telefonici, fax, e-mail	Tel.: 0324.52598 Fax: 0324.4575770 E-mail: segreteria@ciss-ossola.it
C.F. e P.IVA	C.F.e P.IVA: 01606830030
Iscrizione CCIAA	
<b>Figure aziendali referenti per il contratto</b>	
Datore di lavoro committente	Ferrari Mauro
Referente per il contratto	Caldera Daniela
<b>Figure aziendali in materia di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro oggetto dell'appalto</b>	
Datore di lavoro	Ferrari Mauro
RSPP	Chiesa Alberto

Medico competente	Folini Giuliano
RLS/RLST	[Non presente]
<b>Impresa appaltatrice</b>	
Tipologia	servizi di assistenza sanitaria
Ragione sociale	
Sede legale	
Telefono, fax, e-mail	
Codice fiscale e partita IVA	
Iscrizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Polizza assicurativa	
Estremi subappalto (se pertinente)	
Lavori oggetto di appalto	Prestazioni da fisioterapista
<b>Luoghi di lavoro</b>	
Sedi lavorative	RAF Domodossola; CDSTE Pieve Vergonte
Descrizione degli ambienti	<p>Gli ambienti sono rappresentati dagli spazi operativi inclusi nelle sedi locali della residenza assistenziale flessibile di Domodossola e del Centro Diurno di Pieve Vergonte.</p> <p>Il fisioterapista lavora per lo più all'interno di locale destinato ed apprezzato, ma le sue prestazioni possono essere svolte anche presso altri locali</p>

	chiuso promiscuo.
Attività svolte dal committente	Prestazioni da fisioterapista
Orari di lavoro ed eventuali turni	Orario lavorativo diurno con tempi che si sovrappongono ai tempi di lavoro del personale dell'Ente.
Lavoratori mediamente presenti (sia del committente che di altre eventuali imprese appaltatrici)	Il fisioterapista è persona singola; sono presenti durante le attività lavorative anche i lavoratori che fanno parte della struttura e dell'organizzazione dell'Ente.
Viabilità e percorsi (pedonali e carrabili) per raggiungere i luoghi di lavoro interessati	In esterno: viabilità ordinaria pubblica; all'interno dei luoghi di lavoro: viabilità pedonale ordinaria.
Attività, funzionali all'esecuzione del contratto, in relazione alle quali occorre richiedere preventiva autorizzazione della committenza	Non sono eseguite attività per le quali sono richieste autorizzazioni del committente
<b>Valutazione dei rischi di interferenza</b>	
<b>RISCHI UBIQUITARI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>	
Identificazione dei rischi ubiquitari	Incendio Impianti elettrici Igiene dei luoghi di lavoro Illuminazione Pavimenti Scale fisse Microclima Rischio d'infortunio
<b>IMPIANTI ELETTRICI</b>	
Descrizione del rischio e delle modalità di manifestazione	Sebbene il fisioterapista non utilizzi a scopo lavorativo attrezzatura elettrica, tuttavia si può ritenere utente ordinario di impianti elettrici.
Misure di sicurezza messe a disposizione dal committente o dal proprietario dei luoghi	Certificazione degli impianti Verifiche periodiche di legge sugli impianti Manutenzione periodica degli impianti Altro

Descrizione della misura	La garanzia della corretta progettazione, della corretta esecuzione, delle verifiche periodiche e della manutenzione degli impianti elettrici possono essere garantite dal proprietario degli impianti mediante esibizione di documentazione obbligatoria di riferimento.
<b>RISCHIO D'INCENDIO</b>	
Descrizione del rischio e delle modalità di manifestazione	Le strutture che ospitano le sedi indicate non sono ritenute a rischio di incendio basso, per la presenza di utenti con disabilità motorie o psichiche. Viceversa non esistono particolari accumuli di materiale combustibile né specifiche sorgenti di incendio.
Misure di sicurezza messe a disposizione dal committente o dal proprietario dei luoghi	Mezzi di estinzione portatili Sistema organizzato di vie di fuga Impianto di illuminazione di emergenza Compartimentazione dei locali Disponibilità di una squadra antincendio interna addestrata, che può operare unicamente in orario di lavoro.
<b>IGIENE DI LOCALI DI LAVORO</b>	
Descrizione del rischio e delle modalità di manifestazione	Luoghi di lavoro chiusi devono possedere i necessari requisiti minimi di igiene del lavoro.
Misure di sicurezza messe a disposizione dal committente o dal proprietario dei luoghi	Rispetto dei requisiti minimi di legge (altezze, superfici, volumi minimi) Rispetto dei rapporti aeroilluminanti Adeguate pulizia dei locali di lavoro Presenza di impianto di riscaldamento Adeguate aerazione naturale
<b>ILLUMINAZIONE</b>	
Descrizione del rischio e delle modalità di manifestazione	Essendo i luoghi di lavoro chiusi, occorre garantire adeguate condizioni di illuminamento mediante aperture illuminanti naturali e impianto di illuminazione artificiale.
Misure di sicurezza messe a disposizione dal committente o dal proprietario dei luoghi	Disponibilità di impianto di illuminazione efficiente Disponibilità di luce naturale sufficiente Assenza di spazi bui

PAVIMENTI	
Descrizione del rischio e delle modalità di manifestazione	I pavimenti devono essere tali da evitare il rischio di scivolamento.
Misure di sicurezza messe a disposizione dal committente o dal proprietario dei luoghi	Presenza di pavimenti in ordine (puliti, non ingombri, privi di asperità) Assenza di ingombri sui pavimenti Presenza di pavimenti antiscivolo
SCALE FISSE	
Descrizione del rischio e delle modalità di manifestazione	Esiste la possibilità da parte del fisioterapista di fruire dei luoghi di lavoro interni utilizzando anche scale interne o esterne fisse.
Misure di sicurezza messe a disposizione dal committente o dal proprietario dei luoghi	Presenza scale correttamente dimensionate (alzate e pedate) Presenza di barriere fisse lungo le scale Presenza di almeno un corrimano su scale fra due pareti Gradini non scivolosi
MICROCLIMA	
Descrizione del rischio e delle modalità di manifestazione	Il fisioterapista si troverà a lavorare all'interno degli ambienti lavorativi in tutte le stagioni dell'anno.
Misure di sicurezza messe a disposizione dal committente o dal proprietario dei luoghi	Presenza di impianto di riscaldamento
RISCHI D'INFORTUNIO IN GENERE	
Descrizione del rischio e delle modalità di manifestazione	Lavorando all'interno di sedi lavorative in promiscuità con i lavoratori facenti parte dell'organizzazione dell'ente, il fisioterapista non è immune da possibili rischi di infortunio.
Misure di sicurezza messe a disposizione dal committente o dal proprietario dei luoghi	Disponibilità di cassetta di primo soccorso Messa a disposizione di personale del committente formato in materia di primo soccorso
Dispositivi di protezione individuale	Calzature di sicurezza con suola antiscivolo

per accedere ai luoghi di lavoro	
<b>RISCHI DELL'IMPRESA TRASMISSIBILI</b>	
Attrezzature utilizzate dall'impresa appaltatrice	Attrezzature manuali da fisioterapista
Identificazione del rischio	Assenza di rischi specifici
Descrizione del rischio	Il fisioterapista non immette all'interno di luoghi di lavoro rischi di esposizione particolari.
Misure di sicurezza da attuare	Non viene richiesto all'esecuzione di alcuna misura di prevenzione e di protezione particolare.
Dispositivi di protezione individuale per fronteggiare i rischi apportati dall'impresa	Nessun dispositivo di protezione richiesto
<b>RISCHI DEL COMMITTENTE TRASMISSIBILI</b>	
Identificazione dei rischi del committente	Contatto con agenti biologici Altro
I rischi derivanti dalle attività del committente possono coinvolgere:	Il personale del committente Il personale dell'appaltatore Gli utenti all'interno della struttura
<b>CONTATTO CON AGENTI BIOLOGICI</b>	
Descrizione del rischio e delle modalità di manifestazione	Si ammette che il fisioterapista non venga esposto ad un rischio specifico di contatto con agenti biologici, tuttavia le strutture che lo ospitano presentano in maniera generica dei livelli di esposizione ad agenti biologici superiori rispetto a quelli che si possono riscontrare in normali

	ambienti lavorativi o a livello domestico.
Misure di sicurezza da attuare	Contenimento del rischio alla fonte mediante applicazione da parte dei lavoratori facenti parte della struttura dell'Ente delle misure cautelative generali contro il rischio biologico.
Identificazione del rischio	Rischio di aggressioni
Descrizione del rischio	Il rischio di aggressioni può riguardare il rapporto con gli utenti delle due strutture che ospiteranno il fisioterapista. In particolare la struttura della RAF e del CDSTE ospitano persone con problemi psichici con comportamenti che possono essere ritenuti imprevedibili.
Misure di sicurezza da attuare	Informazione su rischio; corretta gestione dei rapporti fra il personale e gli utenti attuata da parte delle professionalità interne all'ente.
Dispositivi di protezione individuale per fronteggiare i rischi derivati dalle attività del committente	Nessun dispositivo di protezione richiesto

## Oneri per la sicurezza

<b>Oneri per la sicurezza</b>	
Il calcolo degli oneri della sicurezza viene fatto su base analitica. Ogni voce di costo è valorizzata considerando il costo unitario e la quantità relativa: $Cf=Q \times Cu$ , dove: Cf è il costo finale; Q è la quantità; Cu è il costo unitario.	
I valori dei prezzi per gli apprestamenti e le misure per la gestione dei rischi di interferenza sono stati ricavati dal Prezziario delle opere pubbliche Regione Lombardia, ed. 2011.	
Calcolo degli oneri della sicurezza	
Voce	
Descrizione	Riunione di coordinamento iniziale
Valore	80 EUR/ora * 2 ore = 160 EUR
Valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza	13.000 EUR
Valore complessivo degli oneri per la sicurezza	160 EUR

## Firme

Il committente	Ferrari Mauro		
Il RSPP	Chiesa Alberto	16/10/2017	
Il RLS			
L'appaltatore			

